

11 APR 2019

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

## CITTA' DI NOCERA INFERIORE

### Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04

*Seduta Pubblica Sessione Straordinaria*

*1^ Convocazione*

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RECLAMO/MEDIAZIONE. APPROVAZIONE.-**

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 09 del mese di **APRILE** alle ore 11,15, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Fausto De Nicola con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Manlio – SINDACO	SI	13) SALOMONE	Raffaele	SI
01) ALFANO	Antonio	SI	14) CAPALDO	Ilario	SI
02) FERRIGNO	Carlo	SI	15) DE MAIO	Paolo	SI
03) FERRARA	Annarita	SI	16) PEPE	Luigi	SI
04) DELLA PORTA	Anna	SI	17) GIORDANO	Giancarlo	SI
05) DE NICOLA	Fausto	SI	18) STILE	Vincenzo	SI
06) CITARELLA	Manuela	SI	19) D'ACUNZI	Pasquale	NO
07) ROSATI	Aniello	NO	20) DELLA PORTA	Giuseppe	NO
08) D'ALESSIO	Saverio	SI	21) BORZI	Elio	SI
09) DELLA MURA	Gennaro	SI	22) LANZETTA	Tonia	SI
10) PASSERO	Luciano	SI	23) SCHIAVO	Alfonso	NO
11) IANNOTTI	Umberto	SI	24) SPINELLI	Vincenzo	SI
12) GUERRITORE	Renato	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valeria RUBINO. Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.



In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale invita l'assessore Campitelli a relazionare in merito al III punto all'ordine del giorno: "Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione - Approvazione";

I presenti sono 21 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Giordano, Stile, Lanzetta, Borzi e Spinelli).

L'assessore relaziona brevemente sui presupposti giuridici e sui principi informativi del Regolamento in discussione. Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola al consigliere Spinelli che esprime la sua opinione favorevole sul Regolamento.

Il consigliere Passero puntualizza che il ricorso contro un avviso di accertamento o di liquidazione è già da intendersi istanza di mediazione.

Il consigliere Spinelli chiede un chiarimento tecnico sull'individuazione del responsabile della mediazione.

Durante la breve discussione sono usciti i consiglieri Giordano e Borzi.

Al termine, constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione in forma palese.

La votazione dà il seguente esito:

**presenti** 19 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile, Lanzetta e Spinelli).

**votanti 19 voti favorevoli 19**

Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata all'unanimità la proposta di delibera al III punto all'ordine del giorno: "Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione - Approvazione" e che di seguito si riporta:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario, allegata, che costituisce premessa alla presente deliberazione;

**Preso atto** del Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione" redatto ai sensi della predetta normativa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** l'art. 17 - bis del D.Lgs n. 546/1992 s.m.i.;

**Visto** l'art. 8 del D. Lgs

**Visto** l'art. del D. Lgs. 267/2000

**Visto** il Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie;

**Acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 15 del 04/04/2019 - prot. n. 19553 del 05/04/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

**Acquisiti** i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritti, firmati e depositati agli atti della carpetta che qui di seguito si riportano:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". F.to Bracciale;

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". F.to Bracciale;

**Udito** l'esito delle votazioni che di seguito si riporta:

**presenti 19 votanti 19 voti favorevoli 19**

**DELIBERA**

**Di approvare** il "Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al resoconto stenografico della seduta.







**CITTA' DI NOCERA INFERIORE**  
**(Provincia di Salerno)**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**Il Dirigente Settore Economico Finanziario**

**PREMESSO** che

- ✓ con il D.Lgs. n. 156/2015, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”, è stato modificato in maniera sostanziale l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato “*Il reclamo e la mediazione*”;
- ✓ la nuova stesura, come modificata, da ultimo, dall'art. 10, comma 1 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, si pone l'obiettivo di promuovere la deflazione del contenzioso tributario rendendo lo strumento obbligatorio anche per gli enti locali, per le controversie di valore fino a 50.000 euro;

**PRESO ATTO** che

- ✓ ai sensi dell'articolo 17-bis, “*il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa*”;
- ✓ il contribuente può includere nel ricorso una proposta di mediazione, per la rideterminazione dell'importo della pretesa;
- ✓ il reclamo/mediazione costituisce perciò l'innescio della procedura che può costituire una mera richiesta di riesame o una richiesta di mediazione;

**RIBADITO** che

- ✓ l'avvio della mediazione può essere dato non solo dal contribuente che produce il reclamo, ma anche dallo stesso ente impositore e solo al termine del tentativo di mediazione, non confluita nell'accordo tra le parti, è possibile per il contribuente procedere alla costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92;
- ✓ durante il periodo di 90 giorni per l'esame del reclamo e/o la mediazione, restano sospesi “*ex lege*” i termini di riscossione e pagamento delle somme dovute;

**VISTO** l'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, recante “*potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, che attribuisce l'esercizio della potestà regolamentare al Comune in materia di entrate tributarie;

## **RICHIAMATI**


- ✓ l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- ✓ l'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997;
- ✓ il Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie;
- ✓ lo Statuto comunale;

## **PROPONE**

l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione" redatto ai sensi della predetta normativa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente SEF  
Dott. M. Bracciale





## Citta di Nocera Inferiore

(Provincia di Salerno)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°15 del 04.04.2019

Oggetto: **Parere sul regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/ mediazione tributaria**

Il collegio dei revisori dei conti - composto da dott.ssa. Flora Giovanna MOLETTIERI presidente, rag. Commercialista Franca CHIEFFO componente e rag. Commercialista Francesco ALBERICO componente si è riunito per redigere il parere sul regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione tributaria, procede preliminarmente all'esame della documentazione, inviata a mezzo mail dagli uffici Tributi del comune di Nocera Inferiore in data 28/03/2019.

Visto

- La proposta di delibera del consiglio comunale trasmessa al collegio dei revisori tramite e-mail in data 04/04/2019 relativa "Al regolamento comunale per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo-mediazione tributaria" da sottoporre ad approvazione;
  - Lo schema di regolamento comunale per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione tributaria redatto in base allo schema dettato dalla normativa vigente;
  - l'art.239 comma 1 lettera c del d.lgs 267/2000 " Funzioni dell'organo di revisione";
  - l'art.52 del d.lgs 446/1997 inerente la potestà regolamentare dei comuni;
  - l'art.152 del d.lgs 267/2000 " Regolamento di contabilità";
  - l'art. 7 del d.lgs 267/2000
  - l'art. 59 della Legge 27/12/1997 n. 459
- è necessario dotarsi di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;



- Applicazione degli strumenti deflattivi (istituto del reclamo/mediazione) alle controversie in ambito di fiscalità locale, con lo scopo di incentivarne l'utilizzo della deflazione del contenzioso;
- il nuovo regolamento, composto da 25 articoli ed è strutturato per titoli e capi come di seguito riportato:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI  
 TITOLO II – IL RECLAMO/LA MEDIAZIONE  
     CAPO I – Generalità del reclamo/mediazione  
     CAPO II – La procedura di mediazione  
 TITOLO III – INSINUAZIONE DEL GIUDIZIO  
 TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Prende Atto che

- il nuovo regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'adozione da parte degli organi comunali;
- Gli articoli che compongono il Regolamento appaiono in linea con le norme vigenti in materia;

Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica amministrativa.

Tanto premesso, rilevato e considerato, il collegio, in relazione alle proprie competenze,

**Prende atto favorevolmente**

dell'adempimento in ordine al regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di reclamo e mediazione tributaria del Comune di Nocera Inferiore, evidenziando che non appaiono disposizioni ostative all'adozione dello stesso da parte dell'Ente.

Raccomanda un monitoraggio costante della normativa in continua evoluzione e della relativa attenzione sull'interpretazioni, che potrebbe rendere necessarie modifiche ed aggiornamenti.

Nocera Inferiore, 6/11/2019

*Il collegio dei revisori*

*Flora Giovanna Malibianchi*

*Francesco Chelli*  
 rag. commercialista Francesco Chelli

*Francesco Alarico*  
 rag. commercialista Francesco ALARICO





**CITTA' DI NOCERA INFERIORE**  
**(Provincia di Salerno)**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**SERVIZIO TRIBUTI**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
RECLAMO/MEDIAZIONE**



## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Regolamenti tributari specifici

Art. 3 – Limiti dei regolamenti

### TITOLO II

#### IL RECLAMO/MEDIAZIONE

##### Capo I

##### Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4 – Finalità della mediazione

Art. 5 – Ambito di applicazione della mediazione

Art. 6 – Valore della lite

Art. 7 – Istanza di mediazione

Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione

Art. 9 – Termini di presentazione dell'istanza di mediazione

##### Capo II

##### La procedura di mediazione

Art. 10 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

Art. 11 – Trattazione dell'istanza

Art. 12 – Esame preliminare dell'istanza

Art. 13 – Accordo di mediazione

Art. 14 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

Art. 17 – Provvedimento di diniego

Art. 18 - Irregolarità nel perfezionamento dell'accordo di mediazione.

### TITOLO III

#### INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 19 – Costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 20 – Capacità di stare in giudizio

Art. 21 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 22 – Deposito del ricorso

Art. 23 – Spese di giudizio

### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Norme transitorie

Art. 25 – Norme finali

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che disciplinano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, è conforme:

- agli articoli 117<sup>1</sup> e 119<sup>2</sup> della Costituzione;
- all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>3</sup>;
- all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446<sup>4</sup>;
- all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>5</sup>.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività di accertamento, di riscossione e di diniego di rimborsi di entrate tributarie di competenza comunale.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e

<sup>1</sup> L'articolo 117, comma 2, della Costituzione sancisce:  
*"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".*

<sup>2</sup> L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione recita:  
*"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.  
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio".*

<sup>3</sup> L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce:  
*"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*

<sup>4</sup> L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") stabilisce:  
*"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

<sup>5</sup> La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (avente ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") all'art. 50, recante "Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali", prevede:  
*"1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.LGS 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desunti dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili."*

trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

4. Le norme dettate dal presente regolamento devono essere informate ad un nuovo approccio di *tax compliance* che deve contraddistinguere il rapporto fra ente impositore e contribuente, nel rispetto dei principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

## **Art. 2**

### **Regolamenti tributari specifici**

1. Restando fermi i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

## **Art. 3**

### **Limiti dei regolamenti**


1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.



**TITOLO II**  
**IL RECLAMO/MEDIAZIONE**

**Capo I**  
**Generalità del reclamo/mediazione**

**Art. 4**  
**Finalità della mediazione**

- 
1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
  2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
  3. Obiettivo dell'istituto del reclamo/mediazione è altresì evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, realizzando la giusta imposizione.

**Art. 5**  
**Ambito di applicazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), relative a:
  - avviso di accertamento;
  - avviso di liquidazione;
  - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
  - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
  - diniego o revoca di agevolazioni;
  - ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest'ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
  - ogni altro atto dell'ente locale per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
2. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
  - controversie di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro;

- controversie di valore indeterminabile;
- controversie relative ad atti non impugnabili.

3. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 4.

#### **Art. 6** **Valore della lite**

1. Al fine di determinare il valore della controversia, occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare, occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.

2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contenga più di uno.

#### **Art. 7**

##### **Istanza di mediazione**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. LGS n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

## Art. 8

### Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione

1. L'istanza di cui al precedente articolo 7 deve essere presentata al Comune di Nocera Inferiore sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D. LGS n. 546/1992, è stabilito che *"il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa"*.

2. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss del c.p.c.;
- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Nocera Inferiore;
- a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico raccomandato senza busta;
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it) con le modalità di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione del Decreto 23 dicembre 2013, n. 163.

## Art. 9

### Termini di presentazione dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso, come inquadrato dal precedente articolo 8, deve essere presentato al Comune di Nocera Inferiore entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

2. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

## Capo II

### La procedura di mediazione

## Art. 10

### Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce istanza di reclamo/mediazione, produce l'effetto dell'apertura di una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni nel

corso della quale le due parti verificano se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

2. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

3. In conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, il ricorso non è procedibile prima del decorso del termine di 90 (novanta) giorni per lo svolgimento dell'istruttoria e, pertanto, la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo a seguito di detta scadenza.

#### **Art. 11**

##### **Trattazione dell'istanza**

1. L'istanza di reclamo/mediazione è esaminata dal Funzionario Responsabile della mediazione, individuato da apposita delibera di Giunta Comunale tra soggetti terzi rispetto al Funzionario Responsabile del Tributo in contestazione ovvero al Responsabile del procedimento, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 12**

##### **Esame preliminare dell'istanza**

1. In via preliminare, il Funzionario Responsabile della mediazione verifica che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

2. Accertata l'ammissibilità del ricorso, il Funzionario Responsabile della mediazione verifica la legittimità della pretesa tributaria, la fondatezza dei motivi del ricorso e la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.

3. Il Funzionario Responsabile della mediazione, all'esito dell'istruttoria di riesame, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.



**Art. 13**  
**Accordo di mediazione**

1. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità su indicate, il Funzionario Responsabile della mediazione, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:

- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, il Funzionario Responsabile della mediazione sottoscriverà con il contribuente accordo di mediazione che avverrà su carta semplice e protocollo dell'Ente, senza bisogno di ulteriori e particolari formalità;
- b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, il Funzionario Responsabile della mediazione, se ritenuto possibile e/o opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il suo nominativo e i suoi recapiti al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
- c) nei casi in cui non si reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa, il Funzionario Responsabile della mediazione invita il contribuente al contraddittorio. Non sono richieste forme particolari per l'invito, che può essere comunicato al contribuente anche telefonicamente o tramite posta elettronica ordinaria.  
L'esito del contraddittorio – che si svolge possibilmente nell'ambito di un solo incontro – viene descritto in un apposito verbale.

2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale e/o con accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.

3. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
- le modalità di versamento degli stessi;
- le eventuali modalità di rateizzazione.

## Art. 14

### Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata; la rateazione viene concessa in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, comunque non inferiore a euro cento, secondo le disposizioni dell'art. 8 del D. LGS n. 218/1997, ovvero in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, comunque non inferiore a euro cento, secondo le disposizioni dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie; nel caso in cui l'ammontare dell'importo dovuto per la mediazione risulti superiore a euro diecimila è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia;
- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

## Art. 15

### Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte al 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge, comprese quelle irrogate per omesso, parziale e ritardato pagamento.

2. Qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, il Funzionario Responsabile della mediazione tributaria è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate nella misura di cui al comma 1.

#### Art. 16

##### Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22 del D. LGS n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

#### Art. 17

##### Provvedimento di diniego

1. Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
  - annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
  - accordo di mediazione;
  - nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto;
  - provvedimento di diniego della mediazione.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

#### Art. 18

##### Irregolarità nel perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento dell'accordo di mediazione le seguenti ipotesi:
  - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
  - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
  - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il Funzionario Responsabile della mediazione tributaria invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni

per adempiere, trascorso il quale il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

3. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.





**TITOLO III**  
**INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO**

**Art. 19**

**Costituzione in giudizio del ricorrente**

1. Qualora non si addivenga alla mediazione ovvero in caso di accoglimento parziale dell'istanza di mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio ex art. 22 del D. LGS n. 546/92.

**Art. 20**

**Capacità di stare in giudizio**

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia di un difensore abilitato.

**Art. 21**

**Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente**

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 19, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni del periodo in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione.

2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione. Diversamente il ricorso è inammissibile.



#### Art. 22

##### Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

#### Art. 23

##### Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.



**TITOLO IV**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 24**

**Norme transitorie**

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

2. Al Funzionario Responsabile della mediazione tributaria è attribuita altresì facoltà di transigere le liti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie stipulando un accordo di conciliazione giudiziaria che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato e riduca le sanzioni, comprese quelle irrogate per omesso, parziale e ritardato pagamento, al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, come stabilito dall'art. 48 ter del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546.

**Art. 25**

**Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- ✓ articolo 39, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ✓ legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to *Avv. Fausto DE NICOLA*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

---

*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.**  
*Dott.ssa Palmina SMALDONE*

Li.....1.1. APR. 2019.....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno ..... 11 APR 2019 ..... Per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
E non furono presentate opposizioni*

Li .....1.1. APR. 2019.....

f.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.**  
*dott.ssa Palmina SMALDONE*

**L'ADDEDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

---

**ESECUTIVITA'**

*Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:*

- Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00  
Controllo Necessario*
- Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00*
- Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00*

27 APR 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

~~11 APR 2019~~

Dal Municipio, li .....